



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Cdg 591

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI**

Via Flavia 6 - Via Forno 8 - Via C. De Lollis 12 - Roma

CIG 0475680F89

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

Via Flavia 6 – 00187 Roma – CF 80237250586 – Tel. 06/46831



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

SOMMARIO

- 1- CONTESTO E OBIETTIVI
- 2- OGGETTO DELL'APPALTO
- 3- MODALITA' E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- 4- DURATA DELL'APPALTO
- 5- IMPORTO DELL'APPALTO
- 6- VARIAZIONE DELL'APPALTO
- 7- CONTINUITA' DEL SERVIZIO
- 8- ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
- 9- DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI
- 10 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
- 11 EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- 12 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
 - 12.1 Requisiti e comportamento del personale
 - 12.2 Obblighi dell'impresa aggiudicataria verso il personale addetto al servizio
- 13- SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI
- 14- RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI
- 15- PENALI
- 16- PAGAMENTI
- 17- DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
- 18- RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO
- 19- FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
- 20-SUBAPPALTO
- 21- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
- 22- DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei RISCHI da INTERFERENZE ex art. 26 D.Lgs. 81/2008



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1 Contesto e obiettivi

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'impresa o il diverso soggetto di cui all'art.34, c.1, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", risultato aggiudicatario della procedura di gara avente ad oggetto l'espletamento del servizio di pulizia dei locali in uso al suddetto ministero nella città di Roma.

2 Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è indicato al punto 1 del Capitolato Tecnico.

3 Modalità e condizioni di esecuzione del servizio

Le modalità e condizioni di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel Capitolato Tecnico, nel presente Capitolato e nell'offerta in sede di gara.

4 Durata dell'appalto

Il contratto avrà la durata di 4 anni decorrenti dalla data in cui il servizio avrà effettivamente inizio con la consegna dei locali all'impresa appaltatrice e la redazione tra le parti di un apposito *Verbale tecnico*.

La durata del contratto potrà essere prorogata, per un massimo di sei mesi, agli stessi patti, prezzi e condizioni, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione per la continuità del servizio stesso, mediante comunicazione scritta all'impresa entro la scadenza del termine, nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto.

5. Importo dell'appalto

L'importo a base d'asta è fissato in Euro 3.968.880,00, (tremilioninovecentosessantottomilaottocentoottanta/00) al netto dell'IVA, di cui € 8.880,00, (ottomilaottocentoottanta/00) al netto dell'IVA, per il costo della sicurezza per rischi di natura interferenziale, come indicato nel disciplinare di gara, per l'intera durata del contratto.

L'importo contrattuale si intende fisso e invariabile nel corso di validità del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

6. Variazione dell'appalto

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923. Oltre questo limite



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

7. Continuità del servizio

Il servizio dovrà essere svolto senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza.

L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'impresa costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale.

Qualora si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'integrale espletamento del servizio, l'Amministrazione provvederà a detrarre dalle relative fatture l'importo corrispondente al servizio non svolto. In tal caso, l'impresa dovrà comunque dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione e garantire l'effettuazione di un servizio di emergenza.

8. Organizzazione del servizio

Nell'ambito dell'appalto, vengono individuate alcune figure/funzioni chiave: per l'impresa aggiudicataria:

- il Gestore del servizio, ovvero la persona, dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, incaricata dall'impresa della gestione di tutti gli aspetti del servizio. Rappresenta l'interfaccia unica dell'impresa verso l'Amministrazione e deve essere sempre presente in sede durante le fasce orarie di espletamento del servizio ed essere possibilmente reperibile al di fuori delle stesse.

Al Gestore del servizio son delegate, in particolare, le funzioni di :

- programmazione, organizzazione e coordinamento delle attività previste nel contratto, nonché la proposta di interventi alla stessa Amministrazione;
- controllo delle attività effettuate e delle fatture emesse
- fornitura di informazioni e reportistica.

Per l'Amministrazione:

- il Supervisore, ovvero il responsabile per l'Amministrazione dei rapporti con l'impresa e, pertanto, interfaccia unica e rappresentante dell'Amministrazione nei confronti dell'impresa. Gli è demandato il compito di verifica e controllo della corretta esecuzione del servizio e di tutti gli impegni assunti contrattualmente.

9. Descrizione degli immobili

Si rimanda alle planimetrie allegate e alle schede con i dati tecnici degli edifici oggetto dell'appalto.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Gli ambienti che costituiscono gli edifici vengono distinti – per la diversa tipologia e destinazione d'uso – in aree omogenee in base alle quali organizzare le prestazioni e le relative periodicità d'intervento:

- a) aree ad uso ufficio ;
- b) aree comuni (ascensori, atri, corridoi, pianerottoli, scale, sale d'attesa, sale riunioni, biblioteche ecc.);
- c) aree servizi igienici (bagni e antibagni);
- d) aree scoperte di pertinenza degli immobili (parcheggi, cortili, balconi, terrazze ecc.);
- e) aree tecniche (aree di sicurezza, magazzini, depositi, scantinati, alloggiamenti impianti ecc.).

10. Attivazione del servizio

Al momento dell'attivazione del servizio le parti redigeranno un **Verbale tecnico**, con cui l'Impresa prenderà formalmente in carico gli immobili oggetto del servizio. In esso andranno indicate eventuali strutture e mezzi che l'Amministrazione mette a disposizione dell'impresa per lo svolgimento delle attività contrattualmente previste.

L'Impresa, controfirmando per accettazione il Verbale tecnico, viene costituita custode dei beni oggetto del Verbale stesso e si impegna formalmente a prendersene cura ed a mantenerli in modo tale da garantire il buono stato di conservazione degli stessi.

La data di sottoscrizione del Verbale costituirà la data di inizio di erogazione dei servizi.

Infine l'Impresa, qualora voglia avvalersi del subappalto e sempre che abbia rispettato, in sede di gara, le prescrizioni previste dal Disciplinare di gara, dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare, i nominativi delle società a cui intende affidare i servizi, con i relativi importi e l'attestazione della sussistenza di tutte le condizioni definite ai sensi dell'art.18 della Legge n.55/90

L'autorizzazione al subappalto verrà richiesta dall'Impresa prima della redazione del Verbale di Consegna, che, invece, conterrà soltanto i servizi ed i nominativi dei subappaltatori autorizzati.

Contestualmente l'Impresa consegnerà al Supervisore il **Piano dettagliato delle attività**, relativo all'intero periodo contrattuale. In esso è contenuta la pianificazione temporale delle attività programmate con i relativi luoghi di intervento. Vengono specificati i seguenti elementi:

- Orario di inizio e fine delle pulizie giornaliere
- Giornate ed orari delle pulizie periodiche
- Numero delle persone adibite alle singole prestazioni
- Elenco delle apparecchiature e dei materiali utilizzati
- Modalità di esecuzione delle singole prestazioni



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

11. Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

L'Amministrazione, nel rispetto dei termini dilatori sanciti dall'art 11, commi 9 e ss. del Codice dei Contratti, si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui di seguito.

12. Personale addetto al servizio

12.1 Requisiti e comportamento del personale

Il personale adibito al servizio deve essere di provata capacità, onestà, moralità e in grado di mantenere un contegno decoroso, corretto e disponibile.

Tale personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

E' facoltà dell'Amministrazione chiedere l'allontanamento dal servizio del personale che abbia dato motivo di lagnanza o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. In tal caso si dovrà procedere alla sua sostituzione entro cinque giorni dal ricevimento di formale richiesta.

Il personale impiegato nell'esecuzione del servizio è tenuto ad indossare una uniforme omogenea ed a mostrare una tessera individuale di riconoscimento rilasciata dall'Impresa.

E' istituito presso ciascuna sede interessata dall'appalto in argomento il **Registro delle presenze**, in cui sono indicate le generalità delle persone dedicate all'espletamento dei vari servizi. Su tale registro gli operatori dovranno apporre la loro firma ad inizio e fine dei propri turni di lavoro.

Il registro sarà conservato dal Supervisore o da suoi delegati.

12.2 Obblighi dell'impresa aggiudicataria verso il personale addetto al servizio

L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Si obbliga inoltre ad applicare verso i propri dipendenti o soci lavoratori (se cooperativa), impiegati nella prestazione del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL e dagli accordi integrativi territoriali applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni firmatarie o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto d'appalto.

In particolare l'impresa è tenuta all'applicazione degli articoli dei CCNL in materia di cessazione d'appalto.

L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e CCNL, che prevedano il pagamento di contributi da parte del datore di lavoro.

Qualora l'impresa non risulti in regola con tali obblighi, potrà essere operata una ritenuta fino al 20% dell'importo delle fatture concernenti il periodo in cui l'inadempienza è stata accertata. La ritenuta sarà svincolata solo dopo che le inadempienze siano state sanate.

13.- Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni

L'impresa è tenuta all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. In particolare è tenuta:

- a redigere di concerto con l'Amministrazione e, previo sopralluogo congiunto, il verbale di cooperazione e coordinamento dove vengono individuati gli interventi eventualmente necessari alla rimozione dei rischi da interferenze;
- a predisporre specifico Documento di Valutazione dei rischi (Piano di sicurezza) ai sensi dell'art. 17 e 28 del Dlgs 81/2008 e s.m.i. Tale documento redatto a conclusione della valutazione dovrà contenere:
 - a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
 - c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 - e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 - f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

- ad impartire al proprio personale impiegato nel servizio, un'adeguata informazione e formazione, anche in relazione ai rischi relativi al lavoro svolto presso le sedi oggetto del presente appalto, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- a dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;
- ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
- a comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dei dipendenti col ruolo di preposto o di coordinatore delle attività lavorative svolte nei locali oggetto dell'appalto.

L'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in caso di accertata inosservanza delle norme in materia di sicurezza.

14. Responsabilità per infortuni e danni

L'impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o cose, tanto proprie, quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

A tal fine l'impresa è tenuta a stipulare una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno arrecato all'Amministrazione, ai dipendenti e collaboratori della stessa, e ai terzi, con massimale per sinistro non inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto d'appalto.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Ministero, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00= (duemilioni/00).

Resta ferma la responsabilità dell'impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

15. Penali

L'Amministrazione potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

Qualora si rilevi che il servizio non sia stato espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto dal presente capitolato, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno riferite al Gestore del servizio perché provveda a sanare immediatamente la situazione.

In caso di perdurare dell'inadempienza sarà applicata una penale variabile dall'1% al 5% del canone mensile, tenendo conto della gravità dell'infrazione, del ripetersi di infrazioni nel periodo contrattuale e delle circostanze del caso. Le prestazioni non eseguite non saranno comunque compensate dall'Amministrazione che provvederà a detrarre il relativo importo dal corrispettivo dovuto e potrà farle eseguire da altri, addebitando all'aggiudicatario le relative spese.

Inoltre, qualora si verifichino gli inadempimenti di seguito indicati troveranno applicazione le penali riportate a fianco:

INADEMPIMENTO	PENALE
Ritardo nell'inizio dell'esecuzione del servizio	€ 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla consegna dell'immobile
Ritardo nella consegna del Piano dettagliato delle attività	€ 250,00 per ogni giorno di ritardo dalla consegna dell'immobile
Ritardo nella consegna dell'elenco nominativo del personale adibito al servizio	€ 150,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto
Mancato utilizzo della divisa di lavoro e del cartellino di riconoscimento	€ 20,00 per ogni dipendente non in regola
Mancata istituzione del registro di cui al punto 12 del presente capitolato	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Mancato utilizzo di attrezzature e macchinari indicati nell'offerta tecnica	€ 100,00 per ciascun mancato utilizzo
Numero di ore di servizio effettuato dal personale addetto inferiore a quello previsto	€ 30,00 per ogni ora non coperta
Mancato deposito della polizza (o copia autenticata) presso il Supervisore ovvero polizza non conforme a quanto richiesto nei capitolati	€ 250,00 per ogni giorno di mancato deposito o di non conformità
Per ogni prestazione non conforme	€ 50,00
Per ogni prestazione non eseguita	€ 50,00
Carenza della firma degli operatori di inizio e fine del turno di lavoro	Per ogni firma carente € 50,00



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Gli inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto all'appaltatore, che dovrà fornire, nella stessa forma, all'Amministrazione le proprie controdeduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora le deduzioni presentate non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione o le stesse non pervengano entro il termine indicato, si procederà all'applicazione delle penali a decorrere dal giorno dell'inadempimento e fino al cessare dello stesso.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi sulla cauzione rilasciata a garanzia degli obblighi contrattuali, fermo restando il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

16. Pagamenti

Il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture che verranno emesse con cadenza mensile, con mandato di pagamento a favore dell'appaltatore, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio e previa esibizione da parte dell'impresa della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti impiegati nel servizio, relativi al mese cui si riferisce la fattura.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate a Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, - CF 80237250586- via Flavia 6, Roma e riporteranno le modalità di pagamento comprensive del codice IBAN.

L'appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

17. Deposito cauzionale definitivo

L'appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria relativa al deposito cauzionale definitivo è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Le fidejussioni/polizze dovranno essere intestate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Le fidejussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate **di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).**

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna al Ministero, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

18. Risoluzione per inadempimento e recesso.

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicataria. In tal



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

caso l'Amministrazione avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Ministero, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi di riservatezza, di assicurazione contro i rischi da responsabilità civile, di responsabilità per infortuni e danni, di divieto di cessione del contratto e del credito; e nel caso di sospensione del servizio.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegna, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs 163/2006, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.

In tal caso sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso;
- delle spese sostenute dall'appaltatore;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

19. Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia una **ditta individuale**, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore di servizio sia un **Raggruppamento di Imprese**, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs 163/2006, in caso di fallimento dell'appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

20. Subappalto

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vedasi disciplinare di gara), ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 163/06.

In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previo:

- 1- deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

2- verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Per quanto non previsto espressamente si rinvia all'art. 118 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.

21. Divieto di cessione del contratto e del credito

E' vietata, da parte dell'aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso.

In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

22. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ex art. 26 del D. Lgs. 81/2008

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze contenente l'individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi dell' art. 26 del D. Lgs. 81/2008, è riportato tra i documenti di gara.